

PROTOCOLLO DI INTESA PER IL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO ORDINARIO E STRAORDINARIO DELLA PROLE ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTE

Stipulato tra le seguenti parti:

Tribunale di Perugia
Ordine degli avvocati di Perugia
Associazione italiana avvocati per la famiglia e per i minori
Forum delle associazioni familiari dell'Umbria
Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia
Camera civile di Perugia
Avvocati matrimonialisti italiani
Associazione Italiana Giovani Avvocati
Camera nazionale avvocati famiglia e minori

PREMESSO CHE

E' noto agli operatori del diritto e più ancora ai genitori che il tema delle c.d. "spese straordinarie" è spesso foriero di incomprensioni tra gli stessi e che in molti casi portano ad accendere un contenzioso anche giudiziario che certo non giova al corretto esercizio della genitorialità. La preoccupazione che muove i firmatari del presente protocollo è dunque quella di prevenire per quanto possibile la conflittualità, fornendo all'utenza del Tribunale di Perugia, in assenza di un preciso dato normativo, criteri certi e prevedibili per la individuazione delle varie categorie di spese cui i genitori debbono partecipare nell'interesse della prole. Il riferimento normativo è contenuto nell'art. 337 ter CC che sancisce il criterio di proporzionalità che deve animare le scelte del giudice in ogni questione inerente il mantenimento dei figli.

L'elaborazione giurisprudenziale di merito e di legittimità ha via via individuato le categorie di spese che debbono ritenersi comprese nell'assegno di mantenimento e quelle che viceversa debbono ritenersi qualificate come straordinarie. Tale individuazione è tuttavia spesso confusa e contraddittoria di talché con notevole frequenza i Tribunali hanno convenuto con le associazioni maggiormente rappresentative protocolli di intesa che – con efficacia di *soft law* e improntati alla *moral suasion* – chiarissero per quanto possibile le categorie di spese da ricomprendersi nel contributo al mantenimento ordinario (assegno c.d. perequativo) e spese straordinarie.

E' pertanto stato individuato, concordato e approvato il seguente

PROTOCOLLO DI INTESA

I. IL PIANO GENITORIALE

E' auspicabile che – come già previsto nel protocollo sul processo di famiglia sottoscritto da questo Tribunale in data 25/11/2014 e auspicato dalla risoluzione 2079 (2015) del Parlamento Europeo – le parti procedano alla redazione di un piano della genitorialità (c.d. parenting plan) che illustri

- a) I luoghi normalmente frequentati dai figli
- b) La scuola frequentata e il percorso educativo e di istruzione proposto specificando i costi mensili (spese di iscrizione e retta mensile) e l'ammontare delle spese accessorie occorrenti.
- c) Le attività extrascolastiche frequentate e proposte (sport, musica, attività formative e culturali, attività ricreative) e il costo mensile dell'attività;
- d) Le attuali frequentazioni parentali e amicali indicando la rispettiva frequenza
- e) I luoghi e le attività di vacanza normalmente goduti dai figli e quelli proposti
- f) Le eventuali necessità di cure mediche per patologie congenite o croniche di cui abbisogna il figlio e le relative spese periodiche.

Ciò permetterà alle stesse parti di concordare o comunque di convenire *ex ante* quali siano le spese ordinarie normalmente sostenute dalla famiglia durante la convivenza e le attività scolastiche ed extrascolastiche della prole; ciò permetterà inoltre ad entrambi i genitori di poterne prevedere i relativi impegni economici nell'ottica di una valutazione economica circa il budget realisticamente impiegabile in favore della prole, tenendo conto delle abitudini dei figli e delle scelte educative che i genitori hanno via via assunto nel loro interesse.

Ciò consentirà infine dare reale consistenza allo spirito di collaborazione tra i genitori nell'interesse della prole, indicato dalla riforma legislativa di cui alla L. 54/2006, e fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità¹.

II. IL MANTENIMENTO ORDINARIO

Prima di definire le spese c.d. "straordinarie" è opportuno identificare ciò che deve esser ritenuto compreso nell'assegno periodico che il Tribunale stabilisce considerando

1. Le attuali esigenze del figlio
2. Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori
3. I tempi di permanenza presso ciascun genitore
4. Le risorse economiche di entrambi i genitori
5. La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore
6. I titoli di proprietà della casa familiare e la relativa assegnazione

Nell'intendimento del legislatore dunque – a parte la preferenza per il mantenimento diretto che tuttavia nella prassi è applicabile solo in alcuni casi – la contribuzione generale alle spese per mantenimento, istruzione e educazione della prole è di solito individuata nel contributo periodico che – nel silenzio di ulteriori disposizioni di legge – parrebbe ritenersi omnicomprensivo. L'elaborazione giurisprudenziale e la prassi hanno tuttavia individuato un limite a tale disposizione, stabilendo che l'assegno di contributo al mantenimento della prole debba ritenersi relativo al soddisfacimento delle spese necessarie al c.d. "ordinario regime di vita dei figli" (Cfr. Cass. 18869 del 08/09/2014). In quest'ottica l'assegno di mantenimento dovrebbe – a norma di legge – tener conto delle spese correnti sostenute dalla famiglia

¹ La S.C., con sentenza n. 10174 del 20/06/2012 ha stabilito che l'affidamento condiviso "presuppone un'attiva collaborazione degli stessi nell'elaborazione e la realizzazione del progetto educativo comune, imponendo pertanto, nell'accertamento della paternità delle singole decisioni, quanto meno di quelle più importanti, la verifica che le stesse sono state assunte sulla base di effettive consultazioni tra i genitori, e quindi con il consapevole contributo di ciascuno di essi".

nell'interesse dei figli durante la convivenza. Spetterà dunque ai genitori esporre dettagliatamente nei rispettivi piani genitoriali le abitudini di vita della prole. In tale ottica

E' auspicabile siano ritenute spese ordinarie quelle relative al vitto quotidiano (ivi compresa la mensa scolastica o universitaria), il contributo per le spese dell'abitazione (riscaldamento, utenze e consumi, tassa dei rifiuti), le spese per l'abbigliamento, le tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie e quelle per le scuole paritarie), le spese di acquisto di materiale scolastico e di cancelleria, le gite scolastiche di un solo giorno, gli eventuali corsi pre-scuola e doposcuola presso le rispettive scuole durante l'anno scolastico, le spese per baby sitter (se già prevista dall'organizzazione familiare), le spese per il trasporto (autobus, treni, carburanti etc.) e quelle per l'acquisto di medicinali da banco necessari per la cura di patologie ordinarie e/o stagionali (fatta eccezione per le patologie gravi o croniche).

E' auspicabile che l'ammontare di eventuali assegni familiari percepiti dai genitori concorra in via prioritaria a sostenere le predette voci di spesa. Ciò consentirà di quantificare, al netto delle spese così coperte, l'importo delle ulteriori spese ordinarie che dovranno essere sostenute da ciascun genitore in misura proporzionale alla rispettiva capacità economica.

III. LE SPESE STRAORDINARIE

Premesso che la forfettizzazione delle spese straordinarie e il loro inglobamento nell'assegno ordinario si pone in aperto contrasto con i principi in materia di mantenimento della prole e considerando che in ogni caso le spese straordinarie non devono essere considerate tali in senso strettamente letterale o giuridico, ma che il criterio ultimo da adottarsi deve essere quello del superiore interesse del fanciullo (best child's interest) e applicando tali criteri, si è condiviso e ritenuto che le spese straordinarie debbano essere qualificate come quelle spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita della prole, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili e quelle concernenti eventi ordinari che per

la loro natura o il loro ammontare non possono ritenersi inclusi nel mantenimento.

Deve ritenersi auspicabile che la quantificazione in rispettiva percentuale del contributo alle spese vada individuata secondo il principio di proporzionalità sulla base dei criteri di cui ai precedenti punti da 1. a 6.

In tale ottica, a titolo esemplificativo e non esaustivo,

è auspicabile che siano ritenute straordinarie le seguenti voci di spesa, suddivise tra quelle con o senza la necessaria previa concertazione tra i genitori:

A. SPESE SCOLASTICHE e formative senza preventiva concertazione:

Acquisto libri di testo per il ciclo di scuola dell'obbligo e secondaria o per corsi equipollenti; corredo scolastico di inizio anno, lezioni suppletive ove espressamente consigliate dall'insegnante, tasse universitarie per università statali per gli anni di corso e relativi libri di testo.

B. SPESE SCOLASTICHE e formative con preventiva concertazione:

Rette e spese di iscrizione a scuole paritarie o a università private o fuori corso; corsi di istruzione e/o formativi, anche all'estero, corsi di specializzazione, lezioni suppletive di perfezionamento, corsi di lingua e informatici, gite scolastiche superiori ad un giorno, spese di alloggio fuori sede, nel caso di strutture universitarie o corsi equipollenti, attrezzature scolastiche o didattiche particolarmente onerose (Es. Computer etc.)

C. SPESE EDUCATIVE, RICREATIVE E SPORTIVE, senza preventiva concertazione: Eventuale attività sportiva prescritta dal medico a scopo terapeutico e relativa attrezzatura,

D. SPESE EDUCATIVE, RICREATIVE E SPORTIVE con preventiva concertazione:

Iscrizione ad attività sportiva o agonistica e spese per la relativa attrezzatura, corsi educativi o attività artistiche, quali danza, musica, pittura, corsi di informatica e di lingua, centri estivi, campi estivi, gare sportive, corsi ludici e/o ricreativi, vacanze e viaggi effettuati autonomamente dal figlio;

scuola guida, patente, acquisto mezzi di locomozione e correlative spese periodiche obbligatorie (bollo, assicurazione) e spese di manutenzione/riparazione. Spese per eventi significativi, spese per il festeggiamento di eventi significativi nella vita dei figli, spese per l'eventuale animale di affezione caro alla prole. Spese per baby sitter o custodia della prole ove non già previste dall'organizzazione familiare e necessitate da impegni lavorativi dei genitori o malattia della prole.

E. SPESE MEDICHE E SANITARIE senza preventiva concertazione:

Analisi ed esami medici e diagnostici, prescritti dal medico curante, da effettuare anche presso strutture specialistiche, qualora non coperti dal SSN, acquisto farmaci particolari e per terapie prolungate, prescritti dal medico curante, visite ed interventi dentistici o oculistici effettuati presso strutture pubbliche, tickets, acquisto occhiali e protesi su prescrizione medica, altre spese mediche urgenti e non programmabili purché munite di prescrizione medica o di attestazione di urgenza.

F. SPESE MEDICHE E SANITARIE con preventiva concertazione:

Visite e interventi medici o dentistici, da effettuare presso strutture specialistiche e/o private e comunque tutte le spese mediche per cure non convenzionate, con esclusione dell'acquisto di medicinali c.d. da banco.

IV. L'ATTRIBUZIONE DELLE SPESE STRAORDINARIE PER CAPITOLI

L'esperienza insegna che molto spesso la conflittualità si arresta quando le parti vengono invitate a contribuire non in modo generico e imprevedibile ma in modo certo e condiviso alle concrete attività formative, educative, sportive o ricreative della prole. In quest'ottica – al fine di limitare i conflitti decisionali e per responsabilizzare ciascun genitore nel proprio ruolo e nella propria contribuzione - si è rivelato efficace strumento quello dell'attribuzione delle spese straordinarie per capitoli.

E' auspicabile pertanto che – con speciale riguardo a specifiche attività – ogni genitore assuma in via diretta ed esclusiva le spese corrispondenti. Il

criterio della proporzione in tal caso verrà rispettato attribuendo diversi capitoli di spesa all'uno o all'altro genitore in modo che – sommando i relativi importi – risulti una omogenea e proporzionale suddivisione dei relativi costi. A titolo meramente esemplificativo, qualora la coppia abbia due figli e abbia concordato nel piano genitoriale che uno compia attività sportiva e l'altro pratici altra attività, ben si potrà attribuire – a fronte di spese sostanzialmente equivalenti – l'intero costo di una attività alla madre e l'intero costo dall'altra al padre.

V. LE MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE E PAGAMENTO

E' auspicabile che

- Le spese sopra elencate, tutte debitamente documentate, siano rimborsate al genitore che l'avesse anticipate, entro 30 giorni dalla richiesta scritta e nel caso in cui obbligato sia il genitore presso cui i figli non risiedono, questi provvederà al rimborso con le stesse modalità previste per il versamento del contributo periodico.
- Al fine di evitare che il genitore economicamente più debole anticipi tutto l'ammontare della spesa straordinaria, di volta in volta occorrente ovvero concertata, e tenendo conto dell'evenienza che questi non consegua, nel termine di giorni 30 il rimborso dall'altro, è auspicabile che le parti, ovvero il Giudice nel provvedimento, stabiliscano che - nel caso in cui i genitori non provvedano direttamente al pagamento in base alle quote stabilite ovvero per capitoli di spesa – la spesa per intero, salvo il rimborso della quota dovuta dall'altro, sia anticipata dal genitore al quale è posta a carico la maggiore percentuale di contribuzione.
- Nel caso di voci di spesa da concordare preventivamente, la mancata risposta da parte dell'altro genitore, entro 20 gg. dalla richiesta scritta, equivalga ad accettazione. L'eventuale dissenso dovrà essere adeguatamente motivato. In caso di ripetuto e immotivato dissenso il Giudice potrà valutare la condotta del genitore anche ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 709 ter CPC.

- Sia considerata vietata ogni forma di compensazione delle somme dovute a titolo di contributo alle spese con quelle a titolo di contributo di mantenimento.
- Eventuali sussidi erogati dallo Stato o da altri Enti Pubblici (borse di studio, sussidi allo studio) per spese scolastiche o di salute della prole (pensioni di invalidità, assicurazioni per le spese sanitarie della prole), verranno utilizzate dai genitori stessi per far fronte alle relative spese straordinarie occorrenti per i figli, salvo conguaglio per l'importo eccedente, da suddividersi tra i genitori secondo la percentuale di contribuzione stabilita negli accordi o dal Giudice.
- Ciascuna dei genitori potrà portare in detrazione la spesa straordinaria nella misura percentuale stabilita, anche nell'ipotesi che uno di essi abbia anticipato l'intero importo. Il documento fiscale attestante la spesa dovrà essere consegnato all'altro genitore, nel momento in cui effettua il rimborso della propria quota in copia conforme, regolarizzata nel bollo.
- Secondo quanto previsto dalla Suprema Corte con sentenza n. 18869/2014 secondo cui *"pur non trovando la distribuzione delle spese straordinarie una disciplina specifica nelle norme inerenti alla fissazione dell'assegno periodico, deve ritenersi che la soluzione di stabilire in via forfettaria ed aprioristica ciò che è imponderabile e imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, introduce, nell'individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia"* è da evitarsi ogni ricorso alla forfettizzazione delle spese straordinarie.

Il presente protocollo è stato visionato e sottoscritto dalle parti indicate in epigrafe e sarà pubblicato sul sito internet del Tribunale di Perugia, del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Perugia e sui siti internet delle associazioni sottoscrittenti.

Perugia, 25 maggio 2016

Tribunale di Perugia

Ordine degli avvocati di Perugia

Associazione italiana avvocati per la famiglia e per i minori

Forum delle associazioni familiari dell'Umbria

Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

Camera civile di Perugia

Avvocati matrimonialisti italiani

Associazione giovani avvocati italiani

Camera nazionale avvocati famiglia e minori